

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

**che modifica gli allegati della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dalla Costa Rica e la decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative al Brasile e alla Costa Rica nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina**

[notificata con il numero C(2014) 5166]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/501/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone, tra l'altro, che siano unicamente autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi provenienti da paesi terzi indenni da due anni da encefalomielite equina venezuelana e da sei mesi da morva.
- (2) La decisione 92/260/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea nell'Unione, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati, provenienti da paesi terzi classificati in specifici gruppi sanitari di cui all'allegato I della medesima.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea nonché le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, stabilendo altresì le condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi.
- (4) L'area metropolitana di San José (Costa Rica) figura nell'elenco dell'allegato I della decisione n. 2004/211/CE per la reintroduzione di cavalli registrati per gare, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni in conformità della decisione 93/195/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (5) I casi più recenti di encefalomielite equina venezuelana sono stati segnalati in Costa Rica nell'agosto 2012 ad Alajuela, a circa 20 km da San José, e nel novembre 2012 in Guanacaste, nella zona nord-occidentale del paese, a circa 200 km da San José. Entrambi i focolai sono stati tenuti sotto controllo mediante vaccinazione. Secondo i rapporti ufficiali, tali focolai non hanno interessato l'area metropolitana di San José. È pertanto possibile autorizzare per un periodo di tempo limitato l'ammissione temporanea di cavalli registrati, provenienti dalla suddetta parte del territorio della Costa Rica e qualificati per i Giochi equestri mondiali in Francia. Trattandosi di cavalli

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GUL 130 del 15.5.1992, pag. 67).

<sup>(4)</sup> Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

allenati per prove di «endurance», tuttavia, è opportuno comprovare l'assenza di infezione in tali cavalli vaccinati mediante ulteriori test per l'encefalomielite equina venezuelana ed esigere che essi siano posti al riparo da insetti vettori dal momento in cui sono stati prelevati i campioni per i test necessari sino alle operazioni di carico dei cavalli stessi.

- (6) Negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolare in Costa Rica. È quindi opportuno comprovare l'assenza di infezione in tali cavalli mediante test obbligatori per la stomatite vescicolare.
- (7) Occorre dunque adattare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 92/260/CEE al fine di inserire un requisito relativo ai test per l'encefalomielite equina venezuelana nell'allegato II, lettera D, e di modificare la voce relativa alla Costa Rica nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (8) Con lettera del 4 luglio 2014 il Brasile ha informato la Commissione che gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro sono indenni da morva da sei mesi.
- (9) La voce riguardante il suddetto territorio del Brasile di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE andrebbe pertanto modificata di conseguenza.
- (10) L'allegato I e l'allegato II, lettera D, della decisione 92/260/CEE e l'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I e l'allegato II, lettera D, della decisione 92/260/CEE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

*Per la Commissione*  
Tonio BORG  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

La decisione 92/260/CEE è così modificata:

1) nell'allegato I, il gruppo sanitario D è sostituito dal seguente:

«**Gruppo sanitario D** <sup>(1)</sup>

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile <sup>(3)</sup> (BR), Cile (CL), Costa Rica <sup>(3)</sup> (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico <sup>(3)</sup> (MX), Perù <sup>(3)</sup> (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».

2) al certificato sanitario di cui all'allegato II, lettera D, sezione III, è aggiunto il seguente testo:

«m) il cavallo registrato proveniente dalla Costa Rica (1) per l'ammissione temporanea nell'Unione europea, in conformità della decisione di esecuzione 2014/501/UE della Commissione (\*), al fine di partecipare ai Giochi equestri mondiali in Francia nel 2014 è stato:

- i) sottoposto a due test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuati dal medesimo laboratorio ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali eseguito nei 10 giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il ... <sup>(2)</sup> e il ... <sup>(2)</sup>, senza aumento del numero di anticorpi se l'animale è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana più di sei mesi or sono <sup>(4)</sup>;
- ii) sottoposto a un test di RT-PCR (*retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi*) per la rilevazione del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, vale a dire il ... <sup>(5)</sup>;
- iii) protetto dagli attacchi di vettori dal momento del prelievo del campione per la RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sul cavallo di insettifughi e insetticidi approvati e la disinfestazione della stalla e del mezzo per il trasporto del cavallo.

(\*) GU L 222 del 26.7.2014, pag. 16.»

